

IL COMUNE DI SORESINA INFORMA CHE PER L'ANNO 2011 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE ICI VIGENTI NELL'ANNO 2010, COSÌ COME DI SEGUITO:

4,8 PER MILLE	<ul style="list-style-type: none">• unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle cat. catastali A/1 – A/8 – A/9 possedute dalle persone fisiche soggetti passivi, comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, nonché per le pertinenze esclusivamente alla categoria catastale C/6;• unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
3,5 PER MILLE	In favore dei proprietari che cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
0,5 PER MILLE	Per i soggetti passivi proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzato nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori. Per poter usufruire di tale aliquota occorre presentare apposita autocertificazione richiedendo il modulo all'Ufficio Tributi o scaricandolo dal sito www.comune.soresina.cr.it all'atto dell'inizio dei lavori. Si precisa inoltre che la condizione di inagibilità/inabitabilità deve essere antecedente all'inizio dei lavori di ristrutturazione/recupero;
6,5 PER MILLE	6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.
€103,29	- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE e sue pertinenze in ragione annua (limitatamente alle categorie catastali A/1- A/8 – A/9 e unità immobiliari possedute da italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate); - deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è effettivamente utilizzata come abitazione principale.

PER "ABITAZIONE PRINCIPALE" DEVE INTENDERSI QUELLA NELLA QUALE IL CONTRIBUENTE CHE LA POSSIEDE A TITOLO DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO O ALTRO DIRITTO REALE E SUOI FAMILIARI HANNO LA DIMORA ABITUALE CHE SI IDENTIFICA CON LA **RESIDENZA ANAGRAFICA.**

NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA ABITAZIONE PRINCIPALE L'UNITÀ IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO AI PARENTI.

Abolizione icipertinenze:

con Decreto Legge n. 93/2008 pubblicato nella G.U., n. 124 del 28 maggio 2008, è stata disposta **l'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo**, ad eccezione di quelle di categoria catastale **A1 – A8 – A9.**

Sono altresì escluse dall'imposta comunale sugli immobili **le pertinenze esclusivamente alla categoria catastale C/6** per assimilazione operata con Regolamento comunale.

L'esenzione per l'abitazione principale opera anche nei confronti dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale, a condizione che gli stessi non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato:

non è riconosciuta l'esenzione dall'imposta alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato per le quali continua ad essere riconosciuta la sola detrazione di base di cui all'art. 8, comma 2° del d.lgs. n. 504/92 a condizione che non risultino locate.

ATTENZIONE: LA RENDITA CATASTALE DEI FABBRICATI DEVE ESSERE AUMENTATA DEL 5%, MENTRE QUELLA DEI TERRENI DEL 25% AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ICI.

Versamenti: si avverte che non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a Euro 12,00.

Il versamento deve essere eseguito in due rate di uguale importo (50 per cento del dovuto). A partire dall'anno 2007, le scadenze sono state variate dall'art. 37, comma 13, del D.L. n. 223/2006 (Decreto Bersani), **IN ACCONTO ENTRO il 16 GIUGNO E A SALDO ENTRO il 16 DICEMBRE 2011.** E' ancora possibile versare l'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2011.

L'imposta e' dovuta proporzionalmente ai mesi di possesso computando per intero le frazioni di almeno 15 giorni
Per il versamento deve essere utilizzato l'apposito bollettino di conto corrente postale numero **88667068, intestato a EQUITALIA ESATRI SPA – Soresina–CR-ICI**, o in alternativa il modello di pagamento unificato F24, da utilizzare anche per il pagamento dei tributi erariali.

L'importo da versare deve essere inoltre arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Informazioni ed assistenza:

E' attivo il servizio del **calcolo ICI on-line:** collegandosi al sito www.comune.soresina.cr.it seguendo il percorso **ICI – Calcolo dell'ICI** è possibile ottenere il conteggio della propria imposta comunale sugli immobili. E' inoltre possibile sempre dalla stessa maschera accedere al Regolamento ICI e scaricare la modulistica in vigore.

L'Ufficio I.C.I. ubicato in Piazza Marconi, n. 7, è aperto al pubblico durante il seguente orario:
il lunedì dalle 9 alle 12,30 – il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12,30 – il mercoledì pomeriggio dalle 15,45 alle 16,45.

E' possibile ricevere informazioni contattando i seguenti numeri:

Tel: 0374/349430

Fax: 0374/340159

e-mail: tributi@comune.soresina.cr.it

Sul sito <http://portale.webifel.it> è possibile consultare le aliquote deliberate da tutti i comuni d'Italia.

ESEMPIO

COME CONSIDERARE L'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA

ACQUISTO ABITAZIONE DATA 01.01.2011

ACQUISIZIONE **RESIDENZA ANAGRAFICA** IN DATA 14.06.2011

L'IMPOSTA E' DOVUTA PER 5 MESI (DA GENNAIO A MAGGIO 2011) CON L'ALIQUOTA ORDINARIA DEL 6,5 PER MILLE.

L'ESENZIONE E' GODUTA PER I SUCCESSIVI 7 MESI (DA GIUGNO A DICEMBRE 2011)